

**TRIBUNALE DI FERMO**

**Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento (art. 7 e ss. L. 3/2012)**

**con relazione particolareggiata**

I sig.ri **Marangoni Emilio**, nato a Porto San Giorgio il 13.10.1942, c.f. MRNMLE42R13G920C, e **Tirotta Elvira**, nata a Isola di Capo Rizzuto, il 27.08.1955, c.f. TRTLVR55M67E339V, entrambi residenti in Porto San Giorgio, Via Valle Oscura n. 38, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Febi Natascia, c.f. FBENSC75T64D542W, pec: natascia.febi@ordineavvocatifermopec.it, fax 0734.229950, e Giovanni Lanciotti, c.f. LNCGNN64A28G920C, fax 0734.229950, pec: giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it ed elettivamente domiciliati in Fermo presso il loro studio legale sito in Corso Cefalonia n. 46;

*debitori*

Coadiuvati da:

**Avv. Paolo Cerolini**, c.f. CRLPLA64T28G920Z, pec: paolo.cerolini@pec.studiolegalecerolini.it, con studio in Fermo, Corso Cavour n. 117;

*gestore della crisi*

**PREMESSO CHE**

1. Con istanza notificata l'8.10.2020 all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, i ricorrenti chiedevano al predetto Organismo di verificare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità ai fini dell'accesso alla procedura



di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L n. 3/2012 e la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 2 lettera f) e 10 comma 2 del D.M. n. 202/2014, predisponendo proposta di accordo con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli art. 7 e 8 della L n. 3/2012 **(doc.n.1)**.

2. La procedura veniva iscritta al prot. N. 1/2020 del registro degli affari ex art 9 D.M. 202/2014 e con provvedimento del 21.10.2020 l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Fermo nominava gestore della crisi l'Avv. Paolo Cerolini che il 23.10.2020 accettava l'incarico **(doc.n.2)**.

3. I debitori sono stati ammessi alla presente procedura ai sensi dell'articolo 7 c.1bis della Legge 3/2012, in quanto consumatori in stato di sovraindebitamento non soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

4. Sussistono, inoltre, i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 c.2 della Legge 3/2012 in quanto i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 ed hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (cfr. doc.n. 1 ed allegati Relazione Gestore - doc.n. 3).

5. Per cause non imputabili ai debitori, originate da esigenze familiari e per far fronte alle cure mediche della ricorrente Tirota Elvira, meglio descritte nell'istanza depositata all'OCC, alla quale ci si riporta integralmente e costituisce parte integrante del presente atto, si è manifestato uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi



fronte.

6. In data 17.06.2021 l'Avv. Paolo Cerolini, consulente nominato con funzione di Organismo di composizione della crisi, depositava presso l'OCC la relazione particolareggiata ed i documenti richiesti dall'art. 9 c.2 della Legge 3/2012 (**doc.n.3**);

7. che per meglio rappresentare la proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti dei debitori (comunque meglio precisati negli allegati alla proposta del piano dal n. 16 al 25 e nel prospetto sintetico individuato al n. 27, e nella relazione particolareggiata):

### **DEBITI**

#### **POSIZIONI UNICREDIT**

1) MUTUO IPOTECARIO DI I° GRADO DEL 28.07.15 (N. 055-000-4659618) su abitazione PSG (foglio part. 172 sub 1)

IMPORTO GARANTITO € 196.781,00

IMPORTO EROGATO 129.459,54 (N. 180 RATE DI € 814,34 a tasso variabile)

Importo richiesto con raccomandata del 22.11.2019 € 119.756,17

A seguito di pagamento delle rate scadute con bonifico BNL del 20.01.20 dell'importo di € 20.034,21, il residuo del mutuo è pari ad € 99.721,96

Residuo dovuto sorte capitale € 78.727,57

2) UNICREDIT - C/C n. 0000103822658 (conto estinto)

Importo richiesto € 106,00

#### **POSIZIONI BANCA DEL PICENO**

1) MUTUO FONDIARIO IPOTECARIO DI II° GRADO DEL 23.02.17 (N. 89348) su abitazione PSG (foglio part. 172 sub 1) CON FIDEJUSSIONE



TIROTTA ELVIRA FINO € 90.000,00

IMPORTO GARANTITO € 120.000,00

IMPORTO EROGATO 59.250,00 (N. 180 RATE DI € 428,93 a tasso variabile)

Residuo dovuto sorte capitale € 55.464,73

Importo richiesto con raccomandata del 19.02.2019 € 62.610,35

2) C/C n. 09/01/01211 (conto estinto)

Importo richiesto € 5.525,18

#### **POSIZIONI UBI BANCA (ex Banca Marche)**

1) FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO DEL 10.07.17 con FIDEJUSSORE TIROTTA ELIVIRA

IMPORTO EROGATO € 6.000,00 (n. 60 RATE DI € 115,39 dal 10.08.17 a tasso fisso 5,782)

Importo richiesto con raccomandata del 05.02.2019 € 6.240,45 (Tasso fisso al 5,782)

Residuo dovuto sorte capitale € 4.377,93

2) C/C n. 000704

Importo richiesto € 393,39 di cui € 29,30 per sorte capitale ed € 364,09 interessi passivi

#### **POSIZIONI COMPASS**

1) FINANZIAMENTO N. 76178 CON CESSIONE 1/5 STIPENDIO del 15.12.15 FINO AL 31.12.2025 Marangoni Emilio

IMPORTO EROGATO € 19.164,94 (n. 120 RATE DI € 275,00)

Importo residuo con interessi aggiornato al mese di settembre 2020 € 17.325,00



Importo residuo sorte capitale 10.061,10 (sorte rata € 159,70 x 63 rate)

2) FINANZIAMENTO n. 16201888 del 18.05.16 (Tirota Elvira è fideiussore)

IMPORTO EROGATO € 15.000,00 (n. 84 RATE DI € 276,15 dal 30.06.16)

IMPORTO DOVUTO € 23.311,96 (TAN 12,90 e TAEG 14,46)

Importo richiesto con Decreto Ingiuntivo n. 616/2019 emesso dal Tribunale di Fermo € 14.802,21

Attualmente è pendente dinanzi al Tribunale di Fermo causa di opposizione

RG n. 2057/19 con prossima udienza 14.10.20

#### **POSIZIONE ING DIRECT CONTO ARANCIO**

1) C/C n. 0324934 Marangoni Emilio

Importo dovuto al 19.02.19 € 1.055,36

#### **AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE**

Importo complessivo a ruolo aggiornato al 11.02.19 per Marangoni Emilio € 268,95

#### **COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**

Importo richiesto con raccomandata del 18.01.19 a Marangoni Emilio € 1.601,00

#### **REGIONE MARCHE**

Importo richiesto a Marangoni Emilio con raccomandata del 07.05.18 € 747,74

#### **COMUNE DI FERMO**

Importo risultante a Marangoni Emilio € 666,08

Importo risultante a Tirota Elvira € 666,08

L'Ente non ha risposto alla pec del 11.04.18



**TIM ITALIA**

Importo richiesto con comunicazione del 13.02.18 € 533,97

***BENI E/O CREDITI disponibili***

a) somme depositate presso la BNL € 4.377,11;

Al fine di poter realizzare il piano proposto, Marangoni Emilio chiede di sospendere l'attuale cessione del quinto della pensione in essere in favore della Compass per un valore di € 276,75.

b) importi mensili pari ad € 360,00 derivanti dalla pensione di vecchiaia del Marangoni per un importo mensile di circa € 1.385,00, dall'assegno di invalidità della sig.ra Tirota Elvira pari ad € 286,81 e indennità di accompagnamento di € 520,29 che è stato concesso fino all'età pensionabile (anno 2022), quando quest'ultima percepirà solo la pensione sociale.

c) somme depositate su libretto di risparmio postale Tirota € 77,59;

Totale somme disponibili € 4.454,70 da destinarsi alle spese della procedura liquidabili in prededuzione.

8. Gli atti di disposizione degli ultimi 5 anni si riferiscono alla vendita di un monocale sito a Fermo con atto pubblico del 12.01.2017 ed alle vendite degli immobili di proprietà del Marangoni per la quota di 1/2 con atti pubblici del 18.04.2019 e del 09.12.2019.

oooooooooooo

9. A fronte dello scenario economico di cui ai precedenti punti, i ricorrenti hanno presentato una proposta con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede, in sintesi,

a) il pagamento mensile dell'importo di € 360,00 per la durata di 9 anni



garantiti con specifica fideiussione già rilasciata dai figli Marangoni Giacomo e Marangoni Eleonora;

b) la cessione del ricavato della vendita del magazzino alla procedura: c'è trattativa per la vendita ad € 3.200,00;

c) il pagamento delle spese della Procedura in prededuzione mediante l'utilizzo della somma di € 4.377,11 attualmente depositata presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Filiale di Fermo, e della somma di € 77,59 depositata sul libretto di risparmio postale di Tirotta Elvira;

Conseguentemente i debiti nei confronti delle Banche con privilegio ipotecario verranno soddisfatti nella misura del 20 % circa, i debiti nei confronti dei creditori chirografari e degli Enti nella misura di 10 % circa, per un totale di esborso complessivo di € 42.080,00.

La proposta tiene conto del fatto che il nucleo familiare degli istanti, costituito dai soli coniugi, ha un reddito complessivo di soli € 1.385,00 mensili circa, derivante dalla pensione di vecchiaia del Marangoni mentre la moglie non ha entrate economiche ad eccezione della pensione di invalidità civile e accompagnamento (non pignorabile).

Le spese correnti (vedi allegato della proposta di piano) necessarie al sostentamento dei debitori, ritenute verosimili anche dall'attestatore, ammontano ad € 1.280,00 mensili su pensioni nette di circa € 1.655,00.

Inoltre, si è tenuto conto anche del prezzo presuntivo di realizzo al netto dei costi della procedura esecutiva derivante dalla vendita all'asta degli immobili di proprietà dei coniugi (appartamento sito a Porto San Giorgio, C.da Valle Oscura, e piccolo locale/garage sito a Fermo, in Via Giovanni da Palestrina), determinato in € 38.000,00.



oooooooo

10. l'Avv. Paolo Cerolini, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9 c.2 L.3/2012, attestazione sulla fattibilità della proposta rilevando, alla pagina 40 della relazione, che *"L'art. 7, 1° comma, della legge n. 3 del 2012 prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di Composizione della Crisi"* . In questo caso i ricorrenti hanno previsto il soddisfacimento dei creditori ipotecari nella misura del 20 %. In ordine a tale previsione, occorre però considerare che il soddisfacimento del creditore di primo grado, all'esito dell'aggiudicazione dopo vari esperimenti di vendita negativi, sarebbe comunque verosimilmente superiore a quello corrispondente al 20% del credito proposto dai ricorrenti. In effetti, anch'essi nel piano in esame hanno ipotizzato che dalla vendita all'asta dell'immobile, pur al netto di tutte le spese della vendita, si possa ricavare l'importo di € 38.000,00: tale somma eccede comunque la proposta di soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado. Tale creditore, cioè la Banca "Unicredit S.p.A.", in caso di liquidazione sarebbe infatti preferito anche al creditore ipotecario di secondo grado rispetto al prezzo ricavato dalla vendita, potendolo dunque conseguire per intero, al netto delle spese della vendita stessa. .... La proposta contenuta nel piano in esame appare dunque carente del presupposto previsto dal citato



*art. 7, 1° comma, della legge n. 3 del 2012, per cui la valutazione di convenienza del piano non può che essere rimessa ai creditori, e quindi anche a quello di primo grado, considerando che la valutazione sopra esposta sul possibile realizzo derivante dalla vendita immobiliare coattiva e comunque ipotetica, dovendosi dunque considerare anche la possibilità che l'immobile sia venduto al prezzo di mercato oppure sia venduto addirittura ad un prezzo inferiore a quello ipotizzato”.*

11. Lo stesso Gestore ha poi precisato che *“non sussistono, ad eccezione della condizione di cui all'art. 7 della legge n.3 del 2012, sopra citata, motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, secondo i quali le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori”*, ritenendo l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore meno conveniente.

Conclude, esprimendo il giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3 bis lett. e) della l. n. 3 del 2012; lo stesso Gestore ritiene altresì il piano sostenibile e fattibile poiché prevede il pagamento di una rata mensile commisurata al reddito disponibile.

oooooooo

Tutto ciò premesso, i sig.ri Marangoni Emilio e Tirota Elvira, debitori, come sopra rappresentati e difesi

### **CHIEDONO**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Fermo, ritenuti sussistenti i requisiti



soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7 L. 3/2012, e succ. mod. vista la Relazione particolareggiata redatta dal Gestore nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Fermo,

**VOGLIA**

fissare udienza, disponendo la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 bis comma 1 L. 3/2012 ai creditori della proposta e del decreto di fissazione di udienza e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto.

I sottoscritti procuratori rimangono a disposizione del Tribunale adito per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione ove ritenuta necessaria.

Si allegano:

- 1) Istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi contenente proposta del piano e documenti;
- 1/a) Integrazione documentale inviata al Gestore della Crisi;
- 2) Nomina del Gestore da parte dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;
- 3) Relazione particolareggiata del Gestore depositata il 17.06.2021.

Con Osservanza

Fermo il 07 luglio 2021

Avv. Natascia Febi

Avv. Giovanni Lanciotti

